



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

ORDINANZA N. 12 DEL 30.07.2013

DIVIETO DI USO ACQUA POTABILE PER USI IMPROPRI

IL SINDACO

VISTA la comunicazione trasmessa dal gestore unico del SII, GAIA S.p.A., prot. n. 24390 del 24/07/2013;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 5/06/2012;

VISTO il Regolamento del SII approvato dall'ATO 1 Toscana Nord, nella versione revisionata, con deliberazione n. 20 del 6.12.2011, in vigore dal 1 gennaio 2012, ed in particolare le norme riguardanti gli usi impropri ed i prelievi abusivi dell'acqua potabile;

Visto l'art. 50, comma 5, e l'art. 54, comma 2, del T.U.D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 7, 8, 9 e 15 del D.P.G.R. n. 29/R;

VISTO il D.P.G.R. n. 87 del 4 aprile 2012;

ORDINA

E' rigorosamente vietato l'uso dell'acqua del pubblico acquedotto per usi impropri e sono vietati i prelievi abusivi, ed in particolare:

- a. Prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b. prelevare acqua dalla bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c. prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi.

I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e potranno essere denunciati alle Autorità competenti.

Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 15 del D.P.G.R. n. 29/R, inoltre:

- È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici;
- È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive, sia pubbliche che private;
- È vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l'alimentazione di impianti di climatizzazione, e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso;
- È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private, fatte salve quelle di proprietà pubblica o privata destinate ad un'utenza pubblica, quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico-alberghiere o agrituristiche o ricettive;
- È fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi;
 - È vietato l'utilizzo dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche;
- È assolutamente vietata a chiunque la manovra delle saracinesche installate sulla rete degli acquedotti e sulle fontane pubbliche o presso pubblici lavatoi o abbeveratoi;

COMUNICA

Si informa infine che il vigente Regolamento del SII dell'ATO 1 prevede che in caso di inosservanza delle suddette disposizioni, GAIA S.p.A. provveda ad addebitare € 250,00, nel caso di accertati usi impropri, € 500,00, nel caso di accertati prelievi abusivi, € 350,00, nel caso di accertata manomissione degli impianti del gestore, fino alla disattivazione dell'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.

INVITA

- Tutti i cittadini ad utilizzare con la massima parsimonia l'acqua potabile, anche per esigenze domestiche;
- La Società GAIA S.p.A. ed il Comando di Polizia Municipale a vigilare ed a provvedere nei confronti degli inadempienti, comunicandone, nel caso del Comando di Polizia Municipale, i nominativi alla Società GAIA S.p.A. che provvederà agli adempimenti conseguenti.

E' FATTO OBBLIGO a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.



IL SINDACO